



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 11 del 27/01/2015

Proposta n. 2015/151

OGGETTO: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) CON VALORE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DEL COMUNE DI ALSENO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 12.12.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Alseno ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto del Consiglio comunale n. 9 del 31.3.2014;
- con note n. 55-56-57-58 del 4.1.2014 (registrate il 7.1.2014 rispettivamente ai prot. prov.li n. 218-215-206-220) il Comune di Alseno ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 23 del 12.12.2013, del Piano Operativo Comunale (POC) avente valore di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di tipo residenziale relativamente all'Ambito n. 2 "Borgo Giardino" in loc. Lusurasco;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Alseno alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 6364 del 4.2.2014, così come integrazioni sono state richieste anche dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (nota n. 1497 del 26.2.2014) e dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza (nota n. 13973 del 5.3.2014);
- le integrazioni richieste sono pervenute in allegato alle note comunali n. 1296 del 17.2.2014, n. 6765-6769 del 3.10.2014, n. 8048 del 18.11.2014, n. 8572 del 5.12.2014 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 9724 del 17.2.2014, n. 60770-60849 del 3.10.2014, n. 69589 del 19.11.2014, n. 73401 del 9.12.2014), mentre i pareri richiesti sono pervenuti direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;

Tenuto conto che:

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC, nonchè di esprimere le proprie valutazioni ambientali sul Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del POC con valore di PUA con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del Piano;
- la Provincia, a norma dell'art. 35, comma 4, della L.R. n. 20/2000, è altresì competente a formulare osservazioni relativamente alle previsioni di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) che contrastassero con i contenuti di PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;

Dato atto relativamente alla valutazione di sostenibilità che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione dei piani ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei Piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani Operativi Comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- analogamente, per i PUA non rientranti nella casistica di cui all'art. 5, comma 4 della citata L.R. n. 20/2000, la Provincia si esprime in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale in sede di formulazione delle osservazioni art. 35, comma 4 della legge medesima;
- gli atti comunali con i quali il piano viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Tenuto conto, per quanto riguarda i contenuti del POC del Comune di Alseno inerenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, delle seguenti disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche:

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;

Tenuto inoltre conto che:

- con specifico riferimento al settore del commercio, la Regione Emilia-Romagna ha adeguato il proprio quadro normativo alle predette disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014, che, al Capo II del Titolo V ha introdotto modifiche alla L.R. n. 14/1999 in materia di disciplina del commercio in sede fissa e che, all'art. 63, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n. 14/1999;
- con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-*bis*, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Preso atto dei seguenti pareri acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Alseno alle Autorità competenti in materia ambientale:

- parere (in atti) della Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, rilasciato con nota n. 39630 del 12.2.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 8563 del 12.2.2014;
- parere (in atti) del Consorzio di Bonifica di Piacenza rilasciato con nota n. 1801 del 3.3.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 15046 del 7.3.2014;
- parere (in atti) dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale rilasciato con determinazione n. 88 del 17.3.2014, trasmessa in allegato alla nota n. 1334 del 19.3.2014 pervenuta al prot. pov.le n. 18806 del 19.3.2014;
- parere (in atti) della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna rilasciato con nota n. 3906 del 7.4.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 23882 del 7.4.2014;
- parere (in atti) dell'Autorità dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti rilasciato con nota n. 1526 del 7.4.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 23975 del 7.4.2014;
- parere (in atti) dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna rilasciato con nota n. 8625 del 28.11.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 71727 del 28.11.2014;
- parere (in atti) del Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza rilasciato con nota n. 66751 del 2.12.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 72361 del 2.12.2014;

Preso atto altresì che:

- dell'avvenuto deposito del POC con valore di PUA è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 1 del 2.1.2014 (parte seconda);
- in data 2.1.2014 il Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Alseno ha certificato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione del suddetto POC con valore di PUA e che il Piano adottato riguarda aree in cui non sussiste il vincolo di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

Acquisite le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione del POC con valore di PUA;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del POC scade il giorno 8.2.2015, tenuto conto che le ultime integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 10.12.2014;

Considerato che:

- a compimento della fase istruttoria il Servizio Urbanistica e Attività Estrattive ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;
- la Relazione istruttoria anzidetta è stata redatta sulla base della documentazione e delle integrazioni trasmesse dal Comune di Alseno come descritto in premessa e come puntualmente riportato nella medesima;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve al POC e le osservazioni al PUA per l'Ambito n. 2 "Borgo Giardino" in loc. Lusurasco come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Alseno, riserve POC e osservazioni PUA"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al POC con valore di PUA per l'Ambito n. 2 "Borgo Giardino" in loc. Lusurasco, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - Alseno, parere motivato VAS POC e PUA"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito alla localizzazione di opere pubbliche all'interno del POC, in quanto finalizzata all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi a immobili per la realizzazione delle medesime opere, non risultano adempiuti gli obblighi imposti dagli articoli 8, comma 1, e 10 della L.R. n. 37/2002, alcuni dei quali riguardanti adempimenti propedeutici all'adozione del POC e con effetti diretti sulla legittimità delle inerenti previsioni di Piano;
- peraltro, per effetto del rafforzamento della funzione del POC di strumento di coordinamento delle politiche pubbliche a seguito della L.R. n. 6/2009, non possono essere ricompresi nel POC interventi per i quali all'atto di approvazione del Piano non siano presenti le effettive condizioni di realizzabilità nell'arco temporale di riferimento (efficacia quinquennale del POC), in quanto una programmazione approssimativa degli interventi pubblici potrebbe precludere la possibilità di una reiterazione dei vincoli espropriativi che, anche ove attuabile, determinerebbe comunque oneri aggiuntivi per le Autortà esproprianti (cfr. art. 39 del D.P.R. n. 327/2001);
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la seguente proposta:
 - a) parere sismico non favorevole per l'Ambito 1/p di Cortina del POC e per le opere pubbliche individuate con le sigle S1, S2 e S9, per le motivazioni indicate nelle relative riserve di carattere geologico-ambientale;
 - b) per l'Ambito 1/p di Castelnuovo Fogliani del POC, parere sismico favorevole subordinato alle condizioni indicate nella relativa riserva di carattere geologico-ambientale;
 - c) parere sismico favorevole per i restanti contenuti del POC;
 - d) parere sismico favorevole relativo al PUA (Ambito 2/parte di Lusurasco);

Dato atto che gli elaborati su cui è stata svolta l'istruttoria del POC con valore di PUA per l'Ambito n. 2 "Borgo Giardino" in loc. Lusurasco sono quelli elencati in Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 - Alseno, elaborati POC e PUA");

Dato atto che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7 e dall'art. 35, comma 4 della L.R. n. 20/2000 il Consiglio comunale di Alseno decide in merito alle osservazioni presentate e adegua il POC alle riserve e il PUA alle osservazioni formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate al POC e al PUA siano significativi, il Comune dovrà integrare i documenti di ValSAT e sottoporli alla Provincia per l'aggiornamento delle valutazioni ambientali strategiche espresse con il presente provvedimento;

- concluso l'iter di approvazione del POC con valore di PUA, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2000, dal comma 8 dell'art. 34 e dal comma 4bis dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Piano approvato attraverso il proprio sito web, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18bis, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Richiamato inoltre il parere reso dal Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria della Regione (PG.2012.148133 del 15 giugno 2012) inerente la non attuabilità di previsioni di PSC su cui è stata negata l'intesa provinciale, previsioni di cui può essere fatta valere l'inefficacia da parte di ogni soggetto interessato, come vizio di legittimità dei piani medesimi e dei provvedimenti attuativi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per

la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visto:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Sentito il Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. n. 20/2000, le riserve al POC del Comune di Alseno e, ai sensi dell'art. 35, comma 4 della medesima legge, le osservazioni al PUA per l'Ambito n. 2 "Borgo Giardino" in loc. Lusurasco, di cui il POC assume valore ed effetti, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Alseno, riserve POC e osservazioni PUA"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive, parere motivato VAS positivo al POC del Comune di Alseno con valore di PUA per l'Ambito n. 2 "Borgo Giardino" in loc. Lusurasco, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - Alseno, parere motivato VAS POC e PUA"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, il seguente parere:
 - a) parere sismico non favorevole per l'Ambito 1/p di Cortina del POC e per le opere pubbliche individuate con le sigle S1, S2 e S9, per le motivazioni indicate nelle relative riserve di carattere geologico-ambientale;
 - b) per l'Ambito 1/p di Castelnuovo Fogliani del POC, parere sismico favorevole subordinato alle condizioni indicate nella relativa riserva di carattere geologico-ambientale;
 - c) parere sismico favorevole per i restanti contenuti del POC;
 - d) parere sismico favorevole relativo al PUA (Ambito 2/parte di Lusurasco);
4. di dare atto che la decisione di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati di Piano elencati nell'Allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Alseno, elaborati POC e PUA"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che la localizzazione di opere pubbliche all'interno del POC, in quanto finalizzata all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi a immobili per la realizzazione delle medesime opere, è obbligatoriamente soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 8, comma 1, e 10 della L.R. n. 37/2002, alcune delle quali riferite ad adempimenti propedeutici all'adozione del POC e con effetti diretti sulla legittimità delle inerenti previsioni di Piano;
6. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate al POC e al PUA siano significativi, il Comune dovrà integrare i documenti di ValSAT e sottoporli alla

Provincia per l'aggiornamento delle valutazioni ambientali strategiche espresse con il presente provvedimento;

7. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 152/2006, l'atto comunale con il quale il POC con valore di PUA per l'Ambito n. 2 "Borgo Giardino" in loc. Lusurasco verrà approvato dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello strumento urbanistico nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
8. di dare atto che il Comune decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 6. del presente dispositivo, e adegua il POC alle riserve e il PUA alle osservazioni formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, ma tenendo conto che, in sede di approvazione del POC con valore di PUA per l'Ambito n. 2 "Borgo Giardino" in loc. Lusurasco, deve essere in ogni caso garantita la conformità al PSC, rilevando non di meno come l'intesa a suo tempo formulata sullo stesso PSC abbia efficacia vincolante per il Comune;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Alseno dando atto che, a seguito dell'approvazione del POC con valore di PUA per l'Ambito n. 2 "Borgo Giardino" in loc. Lusurasco, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del Piano approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 e del comma 4bis dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio e l'accessibilità del Piano approvato attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18bis, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Urbanistica e attività estrattive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 151/2015 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) CON VALORE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DEL COMUNE DI ALSENO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 12.12.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 22/01/2015

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.**

Segreteria del Consiglio.

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 11 del 27/01/2015

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) CON VALORE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DEL COMUNE DI ALSENO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 12.12.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

Il su esteso decreto presidenziale viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 27/01/2015

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

Allegato 1 – Alseno, elaborati POC e PUA

ELABORATI DEL POC 2013-2014

TITOLO ELABORATO	Codice	Scala
RELAZIONE - NORME DI ATTUAZIONE	POC 1	
CARTOGRAFIA SU BASE ORTOFOTO AGEA 2011	POC 2	1:5.000
CARTOGRAFIA SU BASE ORTOFOTO AGEA 2011	POC2 bis	1:5.000
RELAZIONE GEOLOGICA	POC 3	1:5.000
CARTA GEOLOGICA	POC 4	1:5.000
CARTA GEOMORFOLOGICA	POC5	1:5.000
CARTA IDROGEOLOGICA	POC 6	1:5.000
V.A.L.S.A.T. – RAPPORTO AMBIENTALE - SINTESI NON TECNICA	POC 7	
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA QUALITA'	POC 8	
RELAZIONE DI FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	POC9	

ELABORATI PUA “Borgo Giardino”

TITOLO ELABORATO	Codice	Scala
Estratto Mappa catastale, estratto P.R.G.	1	
Stato di fatto	2	1:500
Dimostrazione area intera lottizzazione	3	1:500
Planimetria di Progetto P.P.I.P. Approvato	4	1:500
Planimetria di progetto stato di progetto	4b	1:500
Planimetria di progetto stato finale	4c	1:500
Ipotesi intero comparto	4d	1:500
Dimostrazione aree lotti, parcheggi, strade	5	1:500
Tipologie edilizie	6	
Sezione parcheggio	7	
Rete fognaria con particolari	8	
Rete Enel illuminazione pubblica	9	
Rete Telecom	10	
Rete acquedotto gasdotto	11	
Relazione Tecnica	All. a	
Relazione L. 13/89	All. b	
Norme Tecniche di Attuazione	All. c	
Disciplinare per l'esecuzione delle opere	All. d	
Documentazione fotografica	All. e	
Computo Metrico Estimativo	All. f	
Schema di convenzione	All. g	
VAS Rapporto Ambientale	All. h	
Relazione Geologica Tecnica Sismica	All. i	
Sintesi non tecnica	All. l	

Allegato 2 - Alseno, riserve POC e osservazioni PUA

PREVISIONI DI POC - ASPETTI COMMERCIALI - VALSAT

- 1) Non risulta che la localizzazione delle opere pubbliche all'interno del POC, in quanto finalizzata all'acquisizione coattiva di aree o di diritti reali per la loro realizzazione, sia stata effettuata nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli 8, comma 1, e 10 della L.R. n. 37/2002, alcuni dei quali riguardanti adempimenti propedeutici all'adozione del POC e con effetti diretti sulla legittimità delle inerenti previsioni di piano. Peraltro, per effetto del rafforzamento della funzione del POC di strumento di coordinamento delle politiche pubbliche a seguito della L.R. n. 6/2009, non possono essere ricompresi nel POC interventi per i quali all'atto di approvazione del Piano non siano presenti le effettive condizioni di realizzabilità nell'arco temporale di riferimento (efficacia quinquennale del POC), in quanto una programmazione approssimativa degli interventi pubblici potrebbe precludere la possibilità di una reiterazione dei vincoli espropriativi che, anche ove attuabile, determinerebbe comunque oneri aggiuntivi per le autorità esproprianti (cfr. art. 39 del D.P.R. n. 327/2001).
- 2) Data la natura immediatamente operativa e la limitata efficacia nel tempo del POC, secondo i disposti della lettera f)-bis del comma 2 dell'art. 30 della LR 20/00, la Relazione di fattibilità economica - POC 9, non può essere ipotetica ma deve tener conto degli scenari a breve periodo e delle condizioni concretamente presenti sul territorio. La stessa relazione deve, contenere un agenda, nel quale devono essere individuati i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità.
- 3) La "Nuova rotatoria" prevista in località Crocetta di Castel Nuovo Fogliani (denominata S9), oggetto di un progetto provinciale di riorganizzazione dell'intersezione tra la SP n. 12 e SP n. 31 (inserito nello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 adottato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 200 del 10/10/2014), non potrà essere approvata in questo POC per le ragioni espresse nelle riserve 1 e 2.
- 4) Occorre rivedere o completare il punto **10. La perequazione**- (pag 17) in quanto la superficie indicata (3 ha) al disotto della quale non viene applicato il sistema perequativo non è coerente con quanto applicato a tre ambiti pianificati nel POC.
- 5) Secondo quanto disposto dall'art. 7 delle NA del POC l'insieme dei contenuti degli estratti delle tavole del PSC allegati alle schede d'ambito assolvono ai disposti di cui agli art. 3bis e 3 ter dell'art. 19 della LR 20/00; rispetto a tali norme resta da elaborare apposita scheda nella quale deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva. Si rammenta inoltre che, la Tavola dei vincoli, oltre che strumento conoscitivo, costituisce, a pena di illegittimità, elaborato costitutivo del POC , pertanto l'atto di approvazione del POC dovrà attestare la conformità del piano a quanto stabilito dall'art. 19, comma 3ter della L.R. n. 20/2000 (aggiunto dall'art. 51 della L.R. n. 15/2013.

Schede d'Ambito :

- 6) Alcune delle Ipotesi di Edificazione e Schema Urbanizzativo degli ambiti, riguardano anche parti

escluse dal POC. Fermo restando la possibilità di indicare l'assetto di tutto l'ambito occorre indicare chiaramente la porzione che è oggetto del presente procedimento (esempio ambiti : Alseno 1/parte, Cortina 1/parte ecc.).

- 7) Scheda Ambito **2/parte Lusurasco** - PUA Borgo Giardino – Non tutte le tavole di PUA sono dotate di legenda e sono prive di orientamento, pertanto alcuni contenuti sono assunti per deduzione (sistema delle reti, connessioni ecc), compresa l'area oggetto d'intervento. Ad esempio nella tavola **4.d** è evidenziato il comparto proprietà Veneziani che non fa parte dell'ambito che è inserito nel POC e pertanto è da escludere che possa essere oggetto di questo procedimento. Si ravvisa la necessità di adeguamento delle tavole o della relazione in modo tale che sia chiaramente definito l'oggetto del PUA in conformità con quanto definito nel POC (Ipotesi di edificazione - pag 77 della Scheda d'ambito elab. POC1); occorre inoltre dotare le tavole della necessaria legenda esplicativa degli elementi rappresentati.
- 8) La scheda POC Ambito **4/parte Lusurasco** dovrà essere integrata con una prescrizione con la quale viene rammentato l'obbligo di applicazione delle procedura di tutela di cui al D.Lgs 42/04 (art. 142 c. 1 lett. b) - presenza - Rio Gerola) così come già evidenziato per gli ambiti **2/parte Alseno**, **9 Alseno**.
- 9) Ambito **9 – Alseno** - La disciplina dell'ambito prevede, tra gli aspetti condizionanti, che le formazioni lineari presenti lungo il Rio Grattarolo vengano potenziate ("in questi corridoi andranno favoriti l'ampliamento e la continuità della fascia arboreo-arbustiva ripariale"), senza però dare un'indicazione quantitativa circa l'ampiezza di questa fascia di ampliamento ("E' prevista la realizzazione di filari e cortine alberate"). Considerando che la formazione lineare in oggetto delimita un corridoi ecologico fluviale è necessario definire un'ampiezza minima avendo quale riferimento le "Linee guida per la rete ecologia locale" (CP n.10/2013) appendice 3. Inoltre nella definizione di tale ampiezza e delle densità d'impianto della cortina vegetale occorre considerare gli impatti che verranno generati dall'attuazione dell'ambito.
- 10) Ambito **1/parte - Castelnuovo Fogliani** - Dagli schemi di urbanizzazione e dalle ipotesi di edificazione contenuti nella scheda d'ambito non si evince come la vegetazione esistente e tutelata da PSC ("*Gli elementi vegetazionali presenti dovranno essere preservati ai sensi dell'art. 28 delle NTC ed eventualmente integrati lungo il Rio Castelnuovo nell'area prevista a verde pubblico attrezzato.*") e PTCP venga preservata e in che misura il verde pubblico attrezzato previsto "integra" la vegetazione esistente. Occorre provvedere in tal senso
- 11) Ambito **2/parte - Castelnuovo Fogliani** - Dagli schemi di urbanizzazione e dalle ipotesi di edificazione contenuti nella scheda d'ambito non si evince come la formazione lineare esistente e tutelata dal PSC ("*Gli elementi vegetazionali presenti dovranno essere preservati ai sensi dell'art.28 delle NTC*") e PTCP venga preservata. Occorre provvedere in tal senso
- 12) Ambito **4/parte – Lusurasco** - Dagli schemi di urbanizzazione e dalle ipotesi di edificazione contenuti nella scheda d'ambito non si evince come la formazione lineare esistente e tutelata dal PSC ("*Gli elementi vegetazionali presenti dovranno essere preservati ai sensi dell'art.28 delle NTC*") e PTCP venga preservata. Occorre provvedere in tal senso
- 13) In fase di approvazione occorrerà definire in modo inequivocabile la documentazione che costituisce il POC tenendo presente che al fine di garantire la legittimità del procedimento in merito alla fase di deposito e pubblicazione, potranno essere assunte in approvazione le sole revisioni non sostanziali rispetto ai contenuti del piano adottato o conseguenti al recepimento delle riserve espresse in questa fase.

COMMERCIO

- 14) La normativa di **settore sul commercio al dettaglio** (D.Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atti di Indirizzo C.R.

n. 1253/1999 e C.R. n. 1410/2000, L.R. 7/2014) ha stabilito quali debbano essere i contenuti degli strumenti urbanistici di livello comunale di cui alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

In particolare, il POC è lo strumento operativo di attuazione della pianificazione, con verifica almeno quinquennale, in cui inserire una quota delle previsioni del PSC, sulla base delle disposizioni del PTCP e di una valutazione dell'efficacia e della coerenza dell'attuazione delle previsioni rispetto al quadro strategico delle trasformazioni del territorio contenuto nel PSC stesso; quindi, esso contiene la formulazione del programma di attuazione delle previsioni e le relative possibilità edificatorie.

Le recenti modifiche apportate alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa di livello comunitario, nazionale e regionale sono, in generale, finalizzate alla liberalizzazione del settore. Secondo tale normativa costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali." Nell'elaborato "POC 1 – Relazione – Norme di attuazione", all'interno di tutte le "Schede d'ambito" (eccetto quella dell'ambito n. 9), alla voce "Destinazioni d'uso ammesse", tra i "Parametri di riferimento indicativi" è riportato: "funzioni abitative, terziarie e ricettive".

Sulla base delle disposizioni citate più sopra, reinterpretate alla luce della più recente normativa, emerge che nel Piano Operativo Comunale (POC) esaminato, la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa all'interno degli ambiti di trasformazione non risulta puntualmente definita; pertanto, occorre modificare gli elaborati di POC individuando le eventuali limitazioni all'insediamento di tipologie dimensionali o settori merceologici realizzabili nei vari ambiti in funzione delle oggettive condizioni inerenti alla "tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali"

VALSAT

15) In generale, si concorda sull'applicazione del "principio di non duplicazione dei procedimenti" e sul fatto che la valutazione di sostenibilità ambientale del POC debba tenere conto delle valutazioni e degli effetti ambientali definiti nella ValSAT del PSC.

Tuttavia, poiché la valutazione ambientale di piani e programmi si qualifica come processo iterativo, si ritiene che anche il POC debba essere assoggettato ad un processo valutativo, costituito da fasi concatenate e logicamente conseguenti, da sviluppare parallelamente alla costruzione del POC stesso e a partire dalla ValSAT del PSC.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore vigente, il documento di ValSAT dovrebbe essere integrato con la definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative" di Piano, ad esempio partendo dalle specifiche considerazioni e attività sviluppate nella ValSAT del PSC (cfr. capitolo 5).

16) Capitolo 5 – Analisi di coerenza

Si invita il Comune a rivedere la matrice di individuazione delle potenziali interazioni tra obiettivi di PSC ed azioni di POC, in quanto le interferenze potenzialmente negative sembrano pressoché inesistenti e, anche tra le voci di legenda, non sono contemplate potenziali incoerenze tra gli obiettivi del Piano Strutturale e le azioni del Piano Operativo.

Tale aggiornamento deve essere seguito da un commento testuale, che dia conto di quanto emerso a seguito dello svolgimento della specifica attività di valutazione.

17) Capitolo 6 – Analisi degli ambiti di trasformazione proposti

Occorre omogeneizzare i contenuti delle Schede d'ambito riportate nell'elaborato POC 1 – Relazione – Norme di Attuazione, con particolare riferimento a quelli delle matrici denominate "Parametri urbanistici"

che, nella versione adottata, mostrano alcune incongruenze.

18) Capitolo 7 – Monitoraggio degli effetti di Piano

Considerato che il piano di monitoraggio definito per l'attuazione del POC ripropone quello del PSC, come anche il set di indicatori individuato, occorre provvedere al completamento della matrice illustrativa degli indicatori, aggiungendo per ognuno di essi il “valore soglia” ed il “valore obiettivo”, come già richiesto anche nell'ambito della formulazione dell'Intesa sul PSC medesimo.

19) Capitolo 8 - Sintesi non Tecnica

L'elaborato Sintesi non Tecnica è richiesto espressamente dalla normativa di settore sulla valutazione ambientale di piani e programmi e va sempre redatta; essa è essenziale per favorire la partecipazione del pubblico non addetto ai lavori (ossia del cittadino comune) al processo decisionale. Essendo una sintesi del processo di valutazione effettuato, essa deve essere scritta dopo la costruzione del Rapporto Ambientale e deve contenere le informazioni principali circa gli effetti ambientali del piano/programma oggetto di valutazione e le questioni ambientali a cui occorre dare risposta.

La stesura della Sintesi non Tecnica predisposta dovrà pertanto essere rivista con un'illustrazione sintetica, prodotta con linguaggio semplice, delle vari fasi di valutazione svolte ed essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate a proposito della ValSAT.

20) Si evidenzia infine che, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3 quinquies della LR 20/2000 (norma integrata dalla LR 15/2013 sull'edilizia), il documento di ValSAT deve essere integrato con apposito capitolo dedicato alla verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni, “nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato”.

CONFORMITA' AL PSC e PTCP

21) Gli estratti cartografici delle varie tavole di PSC che sono inseriti nelle schede di progetto degli ambiti di POC devono essere citati con maggiore precisione (tav. 5 esempio ha una sub numerazione 5.1, .2, .3, .4, e rappresenta sia La Macrolassificazione che i Vincoli e Rispetti); inoltre per consentire la lettura degli estratti è necessario allegare all'elaborato POC 1, la tavola 3 del PSC.

22) Dall'elaborato POC 8 (pag. 17 punto 10) si evince che l'onere perequativo è previsto per i comparti di superficie superiore a 30.000 mq. Dai dati rilevati nei documenti di piano si rileva che nessuna delle aree oggetto di POC ha un'estensione superiore ai citati 30.000 mq pur essendo indicato per tre ambiti un valore perequativo complessivo di 8600 mq. Occorre quindi rivedere il parametro della superficie precisato nell'elaborato POC 8.

23) **Ambito 1/parte – Cortina** – Si rileva che l'area di POC risulta classificata nel PSC quale “Ambito di trasformazione” nella tav. 4 e “Territorio urbanizzato” nella tavola 5. Secondo i disposti della LR 20/00, le due destinazioni sono incompatibili, come peraltro già evidenziato in sede di INTESA sul PSC. Occorre pertanto provvedere alle necessarie correzioni, tenendo presente che per tale previsione è necessario considerare anche la riserva di carattere geologico-ambientale (vedi sezione dedicata) e il relativo parere sismico.

24) NORME DI ATTUAZIONE

- **art. 4 – Ambiti di nuova attuazione sottoposti a PUA** – con riferimento a quanto disposto dall'art. 18Bis della LR 20/00 (c.m. dalla LR 15/2013), fermo restando le disposizioni che ineriscono specificatamente all'ambito territoriale comunale, occorre rivedere i contenuti dell'articolo (in particolare quando disciplina i procedimenti di approvazione, direttamente o con richiami al RUE) per garantire la loro conformità alle disposizioni legislative vigenti, (in particolare la LR 20/00) con attenzione a quando disciplina (direttamente o con richiami al RUE) le procedure di approvazione e le possibilità di modifica del POC mediante PUA.

- comma 2 – considerati egli “Aspetti condizionanti” e le “Misure di mitigazione” riportate negli “Indirizzi per l'attuazione delle previsioni” delle Schede d'ambito, si ritiene che i contenuti delle succitate sezioni debbano assumere valore prescrittivo. Occorre comunque definire il livello di coerenza delle varie sezioni della schede di POC , assetti, indirizzi, mitigazioni ecc...

- comma 5 viene indicato il Consiglio comunale quale organo deputato ad approvare le modifiche di assetto urbanistico contenute nelle schede POC; ciò confligge con quanto affermato al comma 3 dello stesso articolo quando stabilisce che l’ipotesi di edificazione” ha carattere indicativo; inoltre si rammenta che è la Giunta comunale che approva i PUA (Legge 106/2011, art. 5 comma 13 lett. b) e solo in caso di PUA in variante al POC occorre il passaggio in Consiglio comunale. In relazione a quanto sopra provveda il Comune a modificare l'articolo evitando l'introduzione di adempimenti procedurali non previsti dalla legge.

- comma 6 – si ritiene che lo “studio generale” dell'intero comparto debba essere elaborato con il primo comparto attuativo e che quelli di successiva attuazione dovranno conformarsi a quanto approvato dal Comune.

- comma 7- quanto affermato nel comma non è adeguato ai contenuti della LR 20/00. Infatti i PUA in variante al POC devono essere approvati secondo le procedure del POC (art. 34 della LR 20/00) mentre quelli non in variante secondo i disposti dell'art. 35 della LR 20/00. A tale proposito si richiama quanto riservato nel primo punto in elenco all'art. 4.

- **Art. 5 – Esercizi commerciali**

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5, coerentemente con quanto stabilito dalla più recente normativa di settore sul commercio al dettaglio, si evidenzia quanto segue:

1. la pianificazione degli insediamenti commerciali all'interno degli strumenti urbanistici deve avvenire attraverso l'individuazione di eventuali limitazioni alle tipologie dimensionali e settori merceologici realizzabili nei vari ambiti, in coerenza con quanto disciplinato nel PSC ed in funzione delle oggettive condizioni inerenti alla “tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali”;
2. la citata “valutazione preventiva degli impatti ambientali da allegare alla proposta progettuale” sembra configurarsi come duplicazione della ValSAT prevista dalla normativa vigente anche sui PUA.

Pertanto, occorre stabilire quali tipologie dimensionali e settori merceologici commerciali risultino ammissibili all'interno dei singoli ambiti di trasformazione (non essendo precisato nemmeno nelle Schede d'ambito), specificando che la ValSAT relativa ai singoli PUA dovrà approfondire, tra gli altri, tutti gli impatti indotti dall'attuazione dei previsti insediamenti commerciali, con particolare riferimento “all'inserimento paesaggistico, all'inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico, ai consumi idrici ed energetici, al sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti, al sistema della mobilità, al sistema

delle reti tecnologiche e le relative misure di mitigazione e compensazione degli impatti medesimi.”

- **Art. 6 – Ambito di applicabilità della ValSAT e della Relazione geologica del POC**

Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, si ritiene maggiormente idoneo sostituire i termini “indicazioni prescrittive” con “prescrizioni”.

- **art. 7 – Carta dei Vincoli** – Occorre riportare il titolo completo delle tavole PSC5.1/4 che sono denominate “Macroclassificazione del territorio – Vincoli e rispetti”. Nel 2° comma si potrebbe aggiungere un inciso con il quale si rende noto che le tavole sono presenti nelle Schede d'ambito del POC in “estratti cartografici”. Nell'elenco delle carte occorre aggiungere anche la tavola PSC3 - Legenda delle cartografie del PSC.
- **Art. 8 Scadenza del POC, modifiche durante il periodo di validità** – La stesura dell'articolo deve considerare la riserva nel primo punto in elenco all'art. 4, e in adeguamento all'art. 18bis della LR 20/00 semplicemente rendere esplicito il richiamo all'art. 30 della LR 20/00 c.m. .

ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI

25) Molte delle aree oggetto di trasformazione presentano diversi elementi di vulnerabilità delle risorse idriche, segnalati dagli strumenti di pianificazione, da cui derivano limitazioni e prescrizioni di tutela di cui occorrerà tener conto in sede di PUA, come in parte già previsto dal POC. Ulteriori rischi derivano dai deflussi superficiali, che necessitano di ulteriori cautele nella progettazione attuativa, da mettere in atto nel rispetto delle indicazioni dettate nei pareri ambientali. Al fine di assumere le misure più opportune per fronteggiare i suddetti rischi, occorre tener conto anche dei nuovi strumenti di pianificazione approvati o in itinere, per le parti rilevanti nel territorio di competenza. Si segnala in proposito il Piano di Gestione (delle acque) dell'Autorità di Bacino approvato con DPCM del 8/02/2013 (attuativo del D.Lgs. n. 152/2006, in applicazione della Direttiva 2000/60/CE) che, nel territorio in esame, evidenzia situazioni di sofferenza quali-quantitativa dei corpi idrici, con parametri non allineati ai valori-obiettivo fissati dalla normativa vigente (alle scadenze 2015, 2021 o 2027). Si ricorda che detto strumento prefigura un aggiornamento dei Piani regionali di Tutela delle Acque, come peraltro già anticipato dalla Variante PTCP (vd paragrafo 3.1.4 “La qualità delle risorse idriche” della Relazione del Piano), e deve essere già assunto quale riferimento necessario in ogni strumento di pianificazione, sia per quanto riguarda gli aspetti conoscitivi sia relativamente alle misure da mettere in atto per concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati. Si segnala, inoltre, che il tema della pericolosità idraulica e del rischio alluvioni è in fase di riesame nell'ambito dell'elaborazione del Piano del Rischio di Alluvioni (previsto dal D.Lgs. n. 49/2010 in attuazione della direttiva 2007/60/CE), posto in capo all'Autorità di Bacino e alle Regioni, che con riferimento al POC in esame evidenzia, nelle mappature di prima emanazione (ma già operative, sulla base di quanto chiarito con Decreto del Segretario Generale n. 122/2014), situazioni di pericolosità da media a elevata, associate a livelli di rischio da moderati a elevati, derivanti dal reticolo secondario di pianura (mentre riguardo al reticolo principale paiono sostanzialmente confermati i livelli di pericolosità desumibili dal PTCP e dal PAI, come coordinati in sede di Intesa siglata il 12/04/2012). In tal senso, una particolare attenzione andrà rivolta alle trasformazioni in località Lusurasco e al tracciato della circonvallazione del Capoluogo. Si richiede pertanto di recepire nel POC i contenuti di cui sopra e, ove necessario, condizionare il PUA alle limitazioni e condizioni necessarie per garantire la sostenibilità delle singole trasformazioni, prevedendo un eventuale futuro riesame degli indicatori previsti per il monitoraggio del Piano.

- 26) In corrispondenza dell'Ambito 9 in loc. Alseno, dove si prevede un'area attrezzata per motocross e dove non sono rilevabili preesistenti reti di smaltimento dei reflui e delle acque meteoriche, il Piano di Gestione dell'AdB individua uno stato di sofferenza delle acque superficiali e sotterranee, distribuito nelle diverse componenti, con obiettivi di raggiungimento dello stato buono prorogati al 2027. Si chiede pertanto di mettere in atto ogni misura idonea a proteggere i suddetti corpi idrici dagli eventuali inquinanti prodotti dall'attività prevista, tanto più che sull'area in oggetto esiste una media pericolosità di allagamento segnalata dalle prime mappature del "Piano Alluvioni" dell'AdB in iter.
- 27) Per l'Ambito 1/p di Castelnuovo Fogliani, considerata la presenza in superficie di terreni argillosi di scarse caratteristiche meccaniche e la prossimità dell'area alla scarpata del Rio Castelnuovo, occorre che la fascia inedificabile dal ciglio della scarpata "pari all'altezza della stessa", indicata nel testo della Scheda POC, venga individuata cartograficamente nella "tavola dei vincoli" di cui all'art. 19 della LR n. 20/2000, in modo da permanere quale invariante del sistema di tutela del Piano operante nelle fasi attuative (dato il margine discrezionale di queste ultime rispetto alle ipotesi di urbanizzazione rappresentate nelle schede POC). Contestualmente, occorre che nella scheda di POC siano definite le possibilità di rettifica della fascia ammesse in fase di PUA. A tale proposito, considerato il particolare frangente per cui le determinazioni di POC verrebbero in questo caso assunte nella sola fase approvativa, si ritiene che alla pianificazione attuativa vadano consentite le più ampie possibilità di dibattito.
- 28) Relativamente agli Ambiti 2/p e 4/p di Lussurasco, il primo dei quali con valore di PUA, si segnala che le prime mappature del "Piano Alluvioni" dell'AdB in iter segnalano la possibilità di alluvioni frequenti (livello di pericolosità P3 o H) da parte del reticolo secondario di pianura (RSP), con livello di rischio da elevato (R3) a medio (R2), complicato dalla situazione di deflusso difficoltoso riscontrata nel PSC. Tali condizioni richiedono un'attenta progettazione dei sistemi di regolazione dei deflussi superficiali, da dimensionare sulla base delle peggiori ipotesi prevedibili, a garanzia della sicurezza idraulica degli insediamenti.
- 29) Per l'Ambito 1/p di Cortina, già nel PSC si rilevava la presenza di terreni argillosi di scarse caratteristiche meccaniche e debole pendenza, quindi a deflusso difficoltoso, con associati fenomeni di soliflusso. Tali caratteristiche, unitamente alla prossimità di un impluvio con accumulo idrico, avevano indotto a forti obiezioni in fase di Intesa, dove si attestava l'incompatibilità all'insediamento di una porzione dell'ambito adottato, mentre per la restante parte permaneva l'esigenza di condurre specifici accertamenti sulle condizioni di stabilità e, quindi, di idoneità dell'area, come peraltro dichiarato nella stessa documentazione geologica di PSC. Il Comune ha ritenuto di sottoporre comunque l'Ambito al POC, demandando ulteriormente gli approfondimenti del caso a momenti successivi. Essendo confermate le medesime problematiche rilevate in precedenza e in assenza delle verifiche necessarie per concludere il giudizio di compatibilità geologica dell'area (non ulteriormente demandabili in quanto influenti sulla attuabilità delle previsioni), si ritiene che l'Ambito non possa essere portato in approvazione. Al fine di distinguere le analisi non rinviabili alle fasi attuative, si richiama quanto indicato nelle CONCLUSIONI della Scheda contenuta nell'Elaborato POC3 RELAZIONE GEOLOGICA, al paragrafo 4.8, e in parte ripreso anche nell'Elaborato POC 7 RAPPORTO AMBIENTALE, in particolare nelle parti che trattano la necessità di provvedere alla "...zonizzazione interna dell'area in classi di fattibilità geologica..." e all' "analisi sismica specifica...". Relativamente a quest'ultima, si precisa che, in linea con quanto previsto dalla disciplina regionale di settore e dalla normativa del PTCP (art. 33 comma 6), le analisi sismiche di III livello non rinviabili sono quelle funzionali a verificare l'attitudine alla trasformazione urbanistica dell'area (es. verifica di stabilità), non necessariamente comprensive di quelle utili al dimensionamento strutturale dell'intervento.
- 30) Per la nuova arteria stradale pubblica individuata con la sigla S1, costituita dalla circonvallazione Nord del

capoluogo comunale, il Rapporto ambientale indica, tra gli elementi di mitigazione, la necessità di predisporre *“uno Studio di approfondimento di III livello con le opportune verifiche di liquefazione e di valutazione dei possibili cedimenti post-sismici”*. Posto che:

- i livelli di approfondimento sismico di cui alla Direttiva regionale DAL n. 112/2007 si rivolgono alle fasi di pianificazione disciplinate dalla L.R. n. 20/2000, ovvero PSC, POC e PUA;
- il nuovo tracciato viario rientra tra le situazioni per cui la Direttiva citata richiede il III livello di approfondimento;
- la viabilità pubblica di nuova individuazione, una volta inserita nel POC, può essere attuata in misura diretta,

il Comune avrebbe dovuto provvedere ai suddetti approfondimenti sismici in questa sede, integrando, ove necessario, le analisi già effettuate e definendo chiaramente i termini di prescrittività degli esiti. In assenza di tale adempimento, si ritiene che la previsione non possa essere portata in approvazione.

31) Relativamente alla previsione pubblica individuata con la sigla S2, costituita dall'individuazione del polo scolastico dell'obbligo in un'unica area del capoluogo comunale, tramite l'accorpamento dei presidi esistenti, valgono le medesime considerazioni fatte per l'intervento S1, dal momento che gli insediamenti scolastici costituiscono, al pari della viabilità principale, opere di rilevante interesse pubblico, anche per le finalità di protezione civile. Le necessarie analisi sismiche di III livello avrebbero dovuto essere acquisite in questa sede, in modo da costituire valido riferimento per la progettazione da sottoporre al vaglio delle strutture tecniche competenti in materia sismica, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui alla L.R. n. 19/2008. In assenza di tale adempimento, si ritiene che la previsione non possa essere portata in approvazione.

32) Nella “tavola dei vincoli” di cui all'art. 19 della LR n. 20/2000 dovranno essere individuate le zone di rispetto di raggio 100 m in corrispondenza dei depuratori comunali, come previsto dalla legislazione vigente, avendo cura di garantire la coerenza delle individuazioni nelle successive fasi di revisione del PSC.

33) Relativamente all'opera pubblica provinciale indicata con la sigla S9 (rotatoria in Loc. Crocetta di Castelnuovo Fogliani), nel Rapporto Ambientale si indica la necessità di acquisire approfondimenti sismici di III livello, previsti dalla normativa vigente e rivolti alle fasi di pianificazione (individuazione dell'intervento nello strumento urbanistico). Tuttavia, il recepimento dell'opera non risulta in linea con la programmazione provinciale in essere, dunque non può far parte del presente procedimento. I previsti approfondimenti sismici saranno pertanto affrontati nelle sedi opportune, ancora da definire.

34) L'articolo 7 “Carta dei Vincoli” delle Norme del POC definisce quale “tavola dei vincoli” di Piano, ai sensi dell'art. 19 della LR n. 20/2000, l'insieme delle cartografie di progetto del PSC, di cui si riproduce un elenco, valevole *“con riferimento agli ambiti territoriali ricompresi nel POC medesimo”*. Tale elenco non pare conforme a quello che dovrebbe risultare a seguito dell'intesa provinciale sul PSC, espressa con delibera C.P. n. 199 del 4/10/2013 (manca, ad es., la Tav. 7ter “Carta delle aree suscettibili di effetti locali” e la Tav. 9.2 “Carta di Microzonazione sismica”). Si pone in ogni caso un problema di incoerenza rispetto alla scelta di includere nel POC, a corredo delle schede d'ambito allegate alle Norme, gli elementi di vincolo derivanti dal PSC (presenti in estratto cartografico, con rinvio agli originali di PSC per la legenda), anch'essi peraltro da verificare rispetto al quadro complessivo delle disposizioni vigenti nell'area. Occorre pertanto definire con maggior chiarezza, correttezza e univocità la documentazione avente valore di “tavola dei vincoli”, nel rispetto della normativa vigente.

Sezione 1: PARERE MOTIVATO SUL PIANO OPERATIVO COMUNALE

Il Comune di Alseno, con note acquisite al Prot. prov. le n. 206, 215, 218 e 220 del 02.01.2014, n. 9724 del 17.02.2014 e n. 73840 del 10.12.2014 ha trasmesso gli elaborati relativi al POC, comprensivi del documento di ValSAT e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza). Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Alseno, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Piano Operativo Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 23 del 12.12.2013.

Entro il termine previsto dalla normativa di settore sulla valutazione ambientale sono pervenute n.3 osservazioni, come di seguito riportato.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE			
N. ORD.	PROT. COMUNALE	DATA ARRIVO	SOGGETTO RICHIEDENTE
1	1678	03.03.2014	Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente
2	6225	10.09.2014	Giancarlo Ramelli
3	8493	03.12.2014	Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere anche all'aggiornamento del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. 20/2000 il POC di Alseno è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Nella fase finale dell'iter di approvazione del POC, il Consiglio Comunale di Alseno dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed approvare il Piano Operativo Comunale.

Il documento "Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale – Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del POC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Piano Operativo Comunale e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con la verifica di coerenza esterna al Piano.

In tale fase centrale, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dalla potenziale attuazione delle azioni di POC, consentendo di definire le principali criticità.

L'attività successiva, ha riguardato la schedatura degli ambiti di trasformazione del POC, attività necessaria per l'individuazione delle più idonee e necessarie azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT si riferisce al monitoraggio definito per il PSC, da effettuare sulla base della rilevazione di un set di indicatori utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le stesse scelte di POC.

Borgo Giardino

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del POC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del POC stesso:

- definizione degli obiettivi di PSC,
- definizione degli obiettivi e delle azioni di POC,
- analisi di coerenza esterna,
- analisi degli ambiti di trasformazione proposti,
- monitoraggio degli effetti del Piano.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di POC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del POC stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Piano Operativo Comunale (POC)
di Alseno, adottato con atto C.C. n. 23 del 12.12.2013,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Piano Operativo Comunale (POC) di Alseno potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

- a) Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del POC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento agli ambiti di trasformazione.
- b) Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del POC, con particolare riferimento a quelle legate alle problematiche di inquinamento acustico, al traffico indotto, allo smaltimento dei reflui ed alla necessità di ampliamento degli esistenti impianti di depurazione (Cortina), evidenziati in particolare da ARPA, ATERSIR ed AUSL.
- c) Nell'ambito degli specifici percorsi di valutazione ambientale ai quali dovranno essere assoggettati gli specifici PUA attuativi del presente POC dovranno essere approfonditi gli elementi che non sono stati oggetto delle necessarie valutazioni nell'ambito del PSC e del presente POC.

Nello specifico, preliminarmente alla fase attuativa delle previsioni e, in particolare, al rilascio dei previsti titoli abilitativi, dovranno essere approfondite e dovrà essere data soluzione alle problematiche emerse, con particolare riferimento a quelle relative all'inquinamento acustico, al traffico indotto ed alla capacità residua degli esistenti impianti di depurazione.

- d) Le previsioni contenute nel POC in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso, anche in seguito all'accoglimento di eventuali osservazioni pervenute; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
- e) Si rammenta che con l'atto di approvazione del POC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali siano state integrate nel POC medesimo e come si sia tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.

Sezione 2: PARERE MOTIVATO SUL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) - “BORGO GIARDINO”

Il Comune di Alseno, con note acquisite al Prot. prov. le n. 206, 215, 218 e 220 del 02.01.2014, n. 9724 del 17.02.2014 e n. 73840 del 10.12.2014, ha trasmesso gli elaborati relativi alla proposta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) “Borgo Giardino”, concernente il sub-comparto denominato nel POC “Lusurasco 2 – parte”; tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla LR 20/2000, dal D.Lgs. 152/2006 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 il PUA “Borgo Giardino” con destinazione prevalentemente residenziale è stato assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle Osservazioni e del Parere Sismico sul PUA, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione, sono pervenute n. 3 osservazioni sulla proposta di PUA, come di seguito sintetizzato.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE			
N. ORD.	PROT. COMUNALE	DATA ARRIVO	SOGGETTO RICHIEDENTE
1	1677	03.03.2014	Pierluigi Bolzoni
2	1725	04.03.2014	Anna Passera e n.47 cittadini
3	6677	01.10.2014	Quinzani Stefano e n. 10 cittadini

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PUA e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, effettuate ai fini della valutazione ambientale del Piano stesso (procedura di VAS).

La prima attività di valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione della proposta di Piano e a partire dalla valutazione effettuata nell'ambito della ValSAT del POC delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, è stata svolta nell'ambito della sintesi dello stato di fatto.

Successivamente, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione delle previsioni di Piano, consentendo di definire le necessarie azioni di compensazione e mitigazione.

La valutazione è stata completata con la verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni, come richiesto dall'art. 19, comma 3-quinquies della LR 20/2000.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il Rapporto Ambientale ha rinviato al set di indicatori individuato dal PSC con la finalità di controllare l'evolversi dello stato delle componenti ambientali maggiormente sollecitate ed impattate dall'attuazione degli interventi proposti.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del PUA, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento di alcune delle fasi e delle attività proprie della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PUA “Borgo Giardino”. La metodologia proposta per lo specifico Rapporto Ambientale elaborato dal soggetto proponente si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del PUA stesso:

- sintesi dello stato di fatto,
- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni,
- valutazione di sostenibilità ambientale e definizione di misure di mitigazione,
- piano di monitoraggio.

La valutazione ambientale ha evidenziato alcune situazioni di criticità puntuali alle quali si è data risposta definendo le corrispondenti misure di compensazione e mitigazione.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale elaborato dall'Autorità

precedente, considerata la proposta di PUA, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del PUA stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata, l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Piano Urbanistico Attuativo (PUA),
denominato "Borgo Giardino" e presentato dal sig. Gino Ferdenzi
con destinazione residenziale
relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
ai sensi degli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int..**

Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel Rapporto Ambientale e delle prescrizioni di seguito riportate.

- x La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale riguarda il comparto attuativo come delimitato sugli elaborati di POC; l'area perimetrata in colore rosso sulla tavola n. 4.d "Studio generale dell'ambito" non è oggetto di PUA e conseguentemente del presente Parere Motivato;
- x si ritiene necessario completare i documenti di valutazione (All. n. h "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" e All. n. L "Sintesi non Tecnica") sviluppando le seguenti integrazioni:
 - richiamo della coerenza tra contenuti del POC e del PUA, ottenuta mediante verifica di coerenza esterna,
 - definizione e valutazione delle alternative di Piano,
 - approfondimento delle azioni di mitigazioni; essendo state riportate quelle definite all'interno della specifica Scheda di POC, è necessario provvedere al loro dettaglio, ove occorra;
 - approfondimento e semplificazione del piano di monitoraggio, selezionando un set di indicatori più semplice e strettamente legato al controllo delle criticità riscontrate sull'ambito attuativo;
- x dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolte nella procedura di valutazione del PUA;
- x si richiama l'attenzione del Comune sul fatto che l'atto di approvazione del PUA dovrà essere corredato da un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), che illustri come le considerazioni ambientali sono state integrate nel PUA e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso;
- x il presente Parere Motivato è valido salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti del PUA, apportate a seguito all'accoglimento di eventuali osservazioni pervenute; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento del Parere Motivato stesso.